ISSN 2384-9169
Fascicolo n. 3 - 2025
rivista.eurojus.it

La tutela cautelare nello spazio giudiziario europeo nella prospettiva dell'accesso alla giustizia*

DI OLIVIA LOPES PEGNA**

SOMMARIO: 1. Premessa: accesso alla giustizia e determinazione dei titoli di giurisdizione. – 2. La tutela cautelare quale "componente essenziale" del diritto di accesso alla giustizia. – 3. Il foro cautelare alternativo a quello del merito nello spazio giudiziario europeo. – 4. *Segue*: natura (non?) esorbitante del foro cautelare alternativo e tutela del debitore. – 5. Conclusioni.

1. Premessa: accesso alla giustizia e determinazione dei titoli di giurisdizione.

Il diritto internazionale generale viene tradizionalmente letto nel senso di lasciare liberi gli Stati di determinare l'ampiezza della loro giurisdizione, quale espressione della loro sovranità[1].

---

* Lo scritto riproduce, con integrazioni e approfondimenti, la relazione tenuta il 24 ottobre 2024 in occasione del Convegno sul tema «La tutela cautelare nei rapporti commerciali internazionali: arbitrato e giustizia civile a confronto», organizzato presso l'Università LIUC di Castellanza, e pubblicata in A. MALATESTA, G. VITELLINO, L. SANDRINI (a cura di), La tutela cautelare nei rapporti commerciali internazionali. Giurisdizione civile e arbitrato a confronto, Milano, 2025, p. 47 ss.

** Professoressa associata di Diritto internazionale presso l'Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di scienze giuridiche.

[1] Cfr., per tutti, C. RYNGEART, *Jurisdiction in International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2008, pp. 9-10; C. PELLEGRINI, *The Boundaries of Private International Law: State of European and American Exorbitant Jurisdiction Rules*, in J. BERGÉ, S. FRANCQ, M.G. SANTIAGO (a cura di), *Boundaries of European Private International Law*, Bruxelles, 2015, p. 335 ss.

Tuttavia, nel disciplinare i propri criteri di giurisdizione gli Stati non sono pienamente liberi da vincoli in materia. La Corte europea dei diritti dell'uomo, ad esempio, nel caso *Arlewin* ha ritenuto di poter sindacare la legittimità di un rifiuto di esercitare la giurisdizione da parte dei giudici di uno Stato che presentava «strong connections» con la fattispecie, in assenza di un foro alternativo che risultasse «reasonable and practical»[2].

Se da un lato l'estensione della portata della giurisdizione va a vantaggio della garanzia dell'accesso alla giustizia dell'attore, dall'altro non si possono tuttavia trascurare le relative ricadute sulla posizione del convenuto e sulla tutela dei suoi diritti di difesa[3].

I diritti di difesa del convenuto potrebbero in particolare venire pregiudicati dall'assoggettamento alla competenza di un giudice che non presenta sufficienti collegamenti con la fattispecie[4]. È dunque necessario tutelare il convenuto contro fori eccessivamente esorbitanti che possano rivelarsi, nel singolo caso concreto, lesivi dei suoi diritti di difesa e del principio della parità delle armi[5]. Nel caso *McDonald* la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto di poter sindacare, nel singolo caso concreto, l'applicazione delle regole di competenza in vigore nello Stato al fine di verificare che non comportino una lesione dei diritti protetti dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo[6].

Nella risoluzione dell'IDI *Human Rights and Private international law* del 4 settembre 2021 (*rapporteur* Prof. Fauso Pocar), l'art. 3 dedicato alla giurisdizione stabilisce: «Heads of jurisdiction in international cases shall be based upon substantial connections with the case or the parties thereto, taking into consideration the parties' human right of access to a court»[7].

D'altro canto, gli Stati sono solitamente restii a riconoscere decisioni estere emesse a fronte di fori scarsamente (o per niente) collegati con la fattispecie, in applicazione della c.d.

---

[2] Cfr. Corte EDU, 1° giugno 2016, *Arlewin c. Svezia*, ricorso n. 223012/10. In argomento cfr. L. FUMAGALLI, *Criteri di giurisdizione in materia civile e commerciale e tutela dei diritti dell'uomo: il sistema europeo e la garanzia del due process*, in *Dir. umani dir. int.*, 2014, p. 567 ss.

[3] In argomento sia consentito rinviare a O. LOPES PEGNA, *Accesso alla giustizia e giurisdizione nel contenzioso transfrontaliero*, Bari, 2022, p. 13 ss. e p. 117 ss.

[4] Preoccupazioni concernenti l'applicazione di fori esorbitanti emergevano già con riferimento al primo *draft* di convenzione in materia di giurisdizione tra gli Stati membri dell'allora Comunità europea. Cfr. K. H. NADELMANN, *Jurisdictionally improper fora in Treaties on Recognition of Judgments: the Common Market Draft*, in *Columbia Law Rev*., 1967, p. 995 ss.; L. I. DE WINTER, *Excessive Jurisdiction in Private International Law*, in *Int. Comp. Law Quart.*, 1968, p. 706 ss. Anche se non è questa la sede per approfondire questo tema, si osservi come anche nel dotarsi di fori di necessità (*forum necessitatis*) gli Stati richiedano generalmente la presenza di un legame sufficiente con il foro. Cfr. O. LOPES PEGNA, *op. cit*., p. 117 ss.

[5] Cfr. C. FOCARELLI, *The right of Aliens not to be subject to so-called "excessive" civil jurisdiction,* in F. FRANCIONI, B. CONFORTI (a cura di), *Enforcing International Human Rights in Domestic Courts*, The Hague-Boston, 1997, p. 441 ss.; F. MARONGIU BUONAIUTI, *La tutela del diritto di accesso alla giustizia e della parità delle armi tra i litiganti nella proposta di revisione del regolamento n. 44/2001*, in A. DI STEFANO, R. SAPIENZA (a cura di), *La tutela dei diritti umani e il diritto internazionale, Atti del XVI Convegno annuale SIDI*, Napoli, 2012, p. 345 ss., p. 352; O. LOPES PEGNA, *op. cit*., p. 47 ss.

[6] Corte EDU, 28 aprile 2008, *Mc Donald c. Francia*, ricorso n. 18646/04, a p. 9.

[7] Cfr. F. MARONGIU BUONAIUTI, *Art. 3 della risoluzione dell'*Institut de Droit International *su* Human Rights and Private International Law*: la disciplina della giurisdizione in materia civile e la sua incidenza sul diritto di accesso alla giustizia*, in *Dir. umani e dir. int*., 2022, p. 283 ss.

giurisdizione indiretta[8]. Sempre nella Risoluzione dell'IDI, all'art. 20, si legge: «A foreign judgment shall not be recognized or enforced against a party's will if the proceeding in the foreign court violated that party's right to a fair hearing, or *the competence of the court that rendered the judgment had no significant connection to the dispute*». Come è noto, nello spazio giudiziario europeo gli Stati membri hanno invece rinunciato (salvo alcune eccezioni) ad una verifica sulla competenza del giudice di origine della decisione, in virtù della fiducia reciproca tra Stati membri che costituisce il fondamento della cooperazione giudiziaria civile[9].

Nel contesto dello spazio giudiziario europeo, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha più volte ribadito l'esigenza di interpretare la disciplina comune della giurisdizione in funzione di garantire la prevedibilità del foro competente[10].

Queste esigenze di tutela si impongono anche nella determinazione della portata della competenza in materia cautelare. Infatti, come chiarito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso *Micallef*, anche nei procedimenti volti all'adozione di provvedimenti provvisori o cautelari si impone il rispetto dei principi del giusto processo[11].

Il presente scritto intende proporre una lettura della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla disciplina del foro cautelare nello spazio giudiziario europeo, con particolare riferimento al foro diverso da quello competente per il merito, volta a garantire la tutela dell'accesso alla giustizia e dei principi del giusto processo.

2. La tutela cautelare quale "componente essenziale" del diritto di accesso effettivo alla giustizia.

Elemento essenziale della tutela del diritto di accesso alla giustizia è costituito dalla effettività della tutela[12]. Tale effettività non può prescindere dal garantire concreta attuazione al diritto come accertato giudizialmente[13].

---

[8] Cfr. Art. 64, lett. a) legge 218/1995; Art. 5 Convenzione dell'Aja del 2019 sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni straniere in materia civile (c.d. "Judgment convention"). In argomento cfr. O. LOPES PEGNA, *L'accertamento della «competenza internazionale» del giudice straniero ai sensi della legge n. 218/1995*, in *Riv. dir. int.*, 2024, p. 77 ss.; P. FRANZINA, *The jurisdictional filters*, in M. WELLER, J. RIBEIRO-BIDAOUI, M. BRINKMANN, N. DETHLOFF (a cura di), *The HCCH 2019 Judgments Convention: Cornerstones, Prospects, Outlook,* Oxford, 2023, p. 41 ss.

[9] In argomento sia consentito rinviare a O. LOPES PEGNA, Mutual trust, *riconoscimento delle decisioni civili e tutela dei valori comuni nello spazio giudiziario europeo*, in A. ANNONI, S. FORLATI, P. FRANZINA, *Il diritto internazionale come sistema di valori. Scritti in onore di Francesco Salerno*, Napoli, 2021, pp. 743-759.

[10] Corte giust., 17 giugno 1992, causa C-26/91, *Handte*, ECLI:EU:C:1992:268, punto 18; 9 dicembre 2003, causa C-116/02, *Gasser*, ECLI:EU:C:2003:657, punto 72; 1° marzo 2005, causa C-281/02, *Owusu*, ECLI:EU:C:2005:120, punto 41; 18 dicembre 2014, cause C-400/13 e C-408/13, *Sanders*, punto 29 ECLI:EU:C:2461; 4 giugno 2020, causa C-41/19, *FX (Opposizione all'esecuzione di un credito di alimenti)*, ECLI:EU:C:2020:425, punto 40. Cfr. anche il considerando n. 15 del Regolamento (UE) n. 1215 /2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconsocimento e l'esecuzione delle dcisioni in materia civile e commericale (Bruxelles I-*bis*).

[11] Corte EDU, 15 ottobre 2009, *Micallef c. Malta*, ricorso n. 17056/06, punti 78 ss., spec. 83 ss.

[12] Corte EDU, 21 febbraio 1975, *Golder* c. *Regno Unito*, ricorso n. 4451/70; 4 dicembre 1995, *Bellet c. France*, ricorso n. 23805/94.

[13] L. SANDRINI, *Tutela cautelare in funzione di giudizi esteri*, Padova 2012, p. 1 ss.

Alcuni criteri di competenza giurisdizionale sul merito assolvono già (più di altri) questa funzione: è il caso, ad esempio, del foro della localizzazione dell'immobile per le controversie aventi ad oggetto diritti reali su di esso (foro avente natura esclusiva nel "sistema Bruxelles")[14], come anche del foro del domicilio del convenuto, essendo tendenzialmente idonei a rendere più facilmente e più rapidamente eseguibile la relativa decisione[15].

Le misure cautelari, notoriamente, assolvono la funzione di garantire proprio l'effettività della tutela, preservando la decisione di merito da eventuali circostanze che possano mettere in pericolo la piena ed effettiva attuazione del diritto[16]. Nelle parole di Chiovenda (così care anche al maestro Proto Pisani) «il processo deve dare per quanto è possibile praticamente a chi ha un diritto tutto quello e proprio quello ch'egli ha diritto di conseguire»[17].

Nelle sue conclusioni nel caso *Factortame*, l'avvocato generale Tesauro richiamava questi stessi principi, definendo la tutela cautelare uno strumento «fondamentale e ineliminabile» di qualsiasi sistema giurisdizionale[18].

La competenza ad adottare misure provvisorie in capo al giudice competente per il merito risulta pertanto imprescindibile: ne vediamo applicazione non solo con riferimento alla giustizia civile, ma anche nella giustizia internazionale[19], tanto che ne è stata anche affermata la valenza di principio generale di diritto[20].

La Corte di giustizia dell'Unione europea, nel caso *Factortame* sopra richiamato, veniva richiesta di statuire se fosse compatibile con il diritto comunitario un ordinamento in cui per far valere diritti sanciti dal diritto comunitario stesso non fossero previsti provvedimenti provvisori.

Secondo la Corte, «[…] la piena efficacia del diritto comunitario sarebbe del pari ridotta se una norma di diritto nazionale potesse impedire al giudice chiamato a dirimere una controversia disciplinata dal diritto comunitario di concedere provvedimenti provvisori allo

---

[14] Art. 24 n. 1 del regolamento (UE) n. 1215/2012.

[15] F. SALERNO, *La giurisdizione italiana in materia cautelare*, Padova 1993, p. 4 ss.

[16] Così già A. DIANA, *Le misure conservative interinali*, in *Studi senesi*, 1909, p. 211.

[17] Cfr. A. PROTO PISANI, *Chiovenda e la tutela cautelare*, in *Riv. dir. proc.*, 1988 p. 16 ss. e riprodotto in ID., *Le tutele giurisdizionali dei diritti. Studi*, Napoli 2003, p. 553 ss.

[18] Conclusioni dell'avv. gen. Tesauro del 17 maggio 1990 nella causa C-213/89, *Factortame*, ECLI:EU:C:1990: 216, punti 18 ss.

[19] Con riferimento alla Corte internazionale di giustizia, la competenza a disporre misure provvisorie viene esclusa solo se la Corte difetta *prima facie* di competenza giurisdizionale sul merito. Cfr. Corte internazionale di giustizia, ord. 17 agosto 1972, *Fisheries Jurisdiction* (*Germany v. Iceland*), *Interim Protection*, par. 16; ord. 3 marzo 1999, *La Grande Case* (*Germany v. USA*), *Request for the indication of provisional measures*, par. 13. Cfr. L. COLLINS, *Provisional and Protective Measures in International Litigation*, in *Recueil des cours*, 1992, III, t. 234, p. 9 ss., spec. p. 214 ss.; H. THIRLWAY, *Peace, Justice and Provisional Measures*, in G. GAJA, J. GROTE STOUTENBURG (a cura di), *Enhancing the Rule of Law through the International Court of Justice*, Leiden/Boston, 2014, p. 75 ss.; C.T. KOTUBY, L.A.SOBOTA, *General Principles of Law*, Oxford, 2017, p. 163. La Corte internazionale di giustizia può adottare misure provvisorie anche se non richieste, a prescindere quindi dal rigoroso principio che opera in relazione alla necessità del consenso per l'esercizio della sua giurisdizione. In argomento cfr. S. FORLATI, *Il potere della Corte internazionale di giustizia di modificare misure cautelari precedentemente adottate: quali limiti all'esercizio della funzione giudiziaria internazionale?,* in *Riv. dir. int.*, 2015, p. 897 ss.

[20] B. CHENG, *General Principles of Law as Applied by International Courts and Tribunals*, Cambridge, 1953, p. 267 ss.; L. Collins, *Provisional and Protective Measures* cit., p. 23 e 214.

scopo di *garantire la piena efficacia della pronuncia giurisdizionale* sull'esistenza dei diritti invocati in forza del diritto comunitario»[21]. Con la conseguenza che il giudice è tenuto a disapplicare la norma di diritto nazionale che impedisce la concessione di provvedimenti provvisori.

Emerge chiaramente l'esigenza di garantire la piena attuazione delle pronunce di merito.

Nell'ordinamento italiano la tutela cautelare assume «significato costituzionale»[22]: la Corte Costituzionale ha affermato più volte l'esigenza di garantire una tutela effettiva del diritto di accesso alla giustizia[23], valorizzando a tal fine anche la stessa tutela cautelare. Secondo la Corte, «esige rispetto il principio per il quale la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione»[24].

L'esecuzione della sentenza costituisce a sua volta «*componente essenziale*» ed ineliminabile della tutela giurisdizionale. Nelle parole della Corte Costituzionale: «*La tutela in sede esecutiva, infatti, è componente essenziale del diritto di accesso al giudice*: l'azione esecutiva rappresenta uno strumento indispensabile per l'effettività della tutela giurisdizionale perché consente al creditore di soddisfare la propria pretesa in mancanza di adempimento spontaneo da parte del debitore»[25].

I provvedimenti che hanno lo scopo di preservare la successiva esecuzione della sentenza sono funzionali a garantire una «*parte integrante*» del processo anche ai sensi dell'art. 6 della convenzione europea dei diritti dell'uomo: così configura infatti la Corte europea dei diritti dell'uomo l'esecuzione della decisione[26]. Dapprima affermato con riferimento alla sola esecuzione di decisioni interne all'ordinamento, il principio è stato poi esteso dalla Corte anche all'esecuzione *della decisione straniera*, una volta riconosciuta nell'ordinamento richiesto[27].

---

[21] Corte giust., 19 giugno 1990, causa C-213/89, *Factortame*, cit., punto 21.

[22] Così A. PROTO PISANI, *I provvedimenti cautelari in generale*, in ID., *La nuova disciplina del procedimento civile*, Jovene, Napoli 1991, p. 293 ss. e riprodotto in ID., *Le tutele giurisdizionali* cit., p. 463 ss.

[23] Cfr. Corte Cost., 22 ottobre 2014, n. 238, ECLI:IT:COST:238, e precedenti ivi citati.

[24] Cfr. Corte Cost., 28 giugno 1985, n. 190, ECLI:IT:COST:190, in *Foro it*., 1985, I, 1881 ss., con nota di A. Proto Pisani.

[25] Cfr. Corte Cost., 22 giugno 2021, n. 128, ECLI:IT:COST:128, punto 8, e precedenti ivi citati. Cfr. anche Corte giust., 28 aprile 2005, causa C-104/03, *St. Paul Dairy Industries*, ECLI:EU:C:2005:255, punto 12.

[26] Corte EDU, 19 marzo 1997, *Hornsby* c. *Gracia*, ricorso n. 18357/91, punto 40 (corsivo aggiunto), ma anche 28 luglio 1999, *Immobiliare Saffi* c. *Italia*, ricorso n. 22774/93, punto 63. In argomento cfr. M. DE SALVIA, *Riflessioni in tema di esecuzione civile ed equo processo nel quadro dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. int. dir. dell'uomo*, 1993, p. 18 ss.

[27] Corte EDU, 1° aprile 2010, *Vrbica* c. *Croazia*, ricorso n. 32540/05, punto 72; 18 febbraio 2011, *Romańczyk* c. *France*, ricorso n. 7618/05, punto 53. In argomento, O. LOPES PEGNA, *L'incidenza dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo rispetto all'esecuzione di decisioni straniere*, in *Riv. dir. int. priv. proc*., 2011, p. 33 ss.; P. PIRRONE, *La Corte europea dei diritti umani torna a occuparsi del diniego di riconoscimento di decisioni giudiziarie estere*, in *Dir. umani dir. int.*, 2010, p. 396 ss.

La descritta esigenza vale a maggior ragione nel contenzioso transfrontaliero: dove le difficoltà logistiche e le tempistiche legate all'esecuzione di una pronuncia all'estero possono *a fortiori* compromettere l'attuazione del diritto come accertato dal giudice di merito[28].

La tutela cautelare assume poi particolare rilevanza anche a garanzia della futura circolazione della sentenza di merito in altri ordinamenti[29]. A tal fine, la garanzia dell'esecuzione della decisione già emessa ed esecutiva è rafforzata nello spazio giudiziario europeo, e in particolare nel regolamento Bruxelles I-*bis*[30], con la disposizione che prevede che una decisione esecutiva implica "di diritto" l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari previsti nello Stato richiesto (art. 40 del regolamento).

L'esigenza di garanzia (anche *ante causam*) si allarga dunque anche agli ordinamenti in cui la misura conservativa possa trovare esecuzione, in funzione strumentale a giudizi di merito che si svolgono (o si svolgeranno) in altro Stato, o a controversie affidate ad arbitri[31].

Rispondono a questa esigenza quei criteri di giurisdizione che estendono la competenza in materia cautelare anche al giudice *non competente per il merito*, con funzione strumentale a quella di tale giudice o dell'arbitro[32].

Con riferimento a quest'ultima possibilità, possiamo evidenziare come gli ordinamenti siano aperti a rinunciare all'esercizio della loro giurisdizione in favore della scelta della funzione arbitrale, sul presupposto di una sostanziale *equivalenza* della funzione giurisdizionale esercitata[33]. È di tutta evidenza, tuttavia, l'esigenza di garantire l'effettività anche di questa forma di tutela giurisdizionale, attraverso misure cautelari. A tale esigenza rispondono quelle normative che affidano la competenza provvisoria e cautelare ai giudici ordinari, quando la

---

[28] Cfr. B. HESS, *Study No. JAI/A3/2002/02 on making more efficient the enforcement of judicial decisions within the European Union: Transparency of a Debtor's Assets – Attachment of Bank Accounts – Provisional Enforcement and Protective Measures*, 18 febbraio 2004, https://www.biicl.org/files/2479_report_-_making_more_efficient_the_enforcement_of_judicial_decisions.pdf.

[29] Cfr. G. BIAGIONI, *Interferenze tra provvedimenti provvisori o cautelari e decisione di merito nella Convenzione di Bruxelles*, in *Riv. dir. int.*, 2002, p. 711 ss., a p. 716.

[30] Regolamento (UE) n. 1215 /2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconsocimento e l'esecuzione delle dcisioni in materia civile e commericale (Bruxelles I-bis).

[31] Cfr. ILA *Principles on Provisional and Protective Measures*, Helsinki, 1996 (di seguito "Helsinki Principles"); UNIDROIT-ALI, *Principles of Transnational Civil Procedure*, Principio 2.3. Con un precedente ampiamente criticato in dottrina, la strumentalità sembrava messa in discussione dalla Corte di giustizia che, con riferimento al regime convenzionale, aveva escluso l'efficacia del provvedimento cautelare del giudice del merito se in contrasto con una decisione che avesse negato il provvedimento cautelare nello Stato membro richiesto. Cfr. Corte giust., 6 giugno 2002, causa C-80/00, *Italian Leather*, ECLI:EU:C:2002:342. Cfr. G. BIAGIONI, *Interferenze tra provvedimenti provvisori o cautelari*, cit., p. 711 ss.; F. SALERNO, *Necessità di un coordinamento nello spazio giudiziario europeo tra provvedimenti cautelari esorbitanti e competenza caitelare del giudice di merito*, in *Riv. dir. int.*, 2003, p. 1097 ss.; ID., *Coordinamento e primato tra giurisdizioni civili nella prospettiva della revisione del regolamento (CE) n. 44/2001*, in *Cuad. der. trans.*, 2010, p. 5 ss.; L. SANDRINI, *op. cit.*, p. 369 ss.; ID., *Coordination of substantive and interim proceedings*, in F. POCAR, I. VIARENGO, F. C. VILLATA (a cura di), *Recasting Brussels I*, Padova, 2012, p. 273 ss.

[32] Corte giust., 17 novembre 1998, causa C-391/95, *Van Uden*, ECLI:EU:C:1998:543, punti 24-25.

[33] O. LOPES PEGNA, *op. cit.*, p. 73 ss.

controversia sia rimessa ad arbitri e questi non siano dotati di tale competenza[34]. La logica è analoga a quella svolta, nell'ordinamento italiano, dall'art. 4, terzo comma, della legge n. 218/1995 che consente al giudice italiano di pronunciarsi, nonostante l'accordo di deroga, nel caso in cui l'arbitro non possa decidere della controversia.

La tutela cautelare quale componente essenziale del diritto di accesso alla giustizia trova quindi garanzia in queste forme *rimediali* di accesso alla giustizia, anch'esse finalizzate a evitare un diniego di giustizia.

3. Il foro cautelare alternativo a quello del merito nello spazio giudiziario europeo.

Sebbene il regolamento Bruxelles I-*bis* (come già la convenzione di Bruxelles del 1968) non preveda espressamente una competenza cautelare del giudice del merito, questa è data assolutamente per pacifica[35], e trova conferma nella giurisprudenza della Corte di giustizia anche per il caso in cui il giudice sia competente sul merito in virtù di un accordo di proroga[36].

Pur in assenza di una specifica disposizione[37], tale competenza trova adesso conferma nell'espressa previsione relativa alla possibilità che il relativo provvedimento circoli con il regime posto dal regolamento (considerando n. 33 e art. 2 lett. *a* regolamento Bruxelles I-*bis*)[38].

Nel sistema giudiziario europeo si è riconosciuta tuttavia, fin dalla convenzione di Bruxelles del 1968[39], la possibilità di domandare ai giudici di uno Stato membro provvedimenti

---

[34] Con riferimento alla convenzione di Bruxelles del 1968, cfr. Corte giust., 17 novembre 1998, causa C-391/95, *Van Uden*, cit., punto 34. Cfr. F. SALERNO, *op. cit.*, 1993, p. 246. V. anche la Uncitral Model Law, art. 9. Cfr. A. MALATESTA, *La tutela cautelare nell'arbitrato commerciale internazionale tra misure arbitrali e misure statali*, in A. MALATESTA, L. VITELLINO, L. SANDRIRNI (a cura di), *op. cit*., spec. p. 142 ss. In Italia questa esigenza è ben evidente nella recente disciplina introdotta con la riforma Cartabia, che pur attribuendo la possibilità per le parti di conferire competenza cautelare agli arbitri (art. 818 cod. proc. civ.), lascia impregiudicata la competenza (residuale) del giudice ordinario (669-*quinqies*). Cfr. F. CORSINI, *Arbitrato e misure conservative a tutela dei crediti*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2025, p. 52 ss. e in A. MALATESTA, L. VITELLINO, L. SANDRIRNI (a cura di), *op. cit*., p. 105 ss. Nella Proposta di Recast della Commissione (COM 2010/748) si introduceva un espresso richiamo anche a questa ipotesi (art. 36), poi non confermato nel testo definitivo del regolamento Bruxelles I-*bis*.

[35] Cfr. Corte giust., 17 novembre 1998, causa C-391/95, *Van Uden*, cit., punto 19; 27 aprile 1999, causa C-99/96, *Mietz*, ECLI:EU:C:1999:202, punti 40-41. Cfr. A. DI BLASE, *Provvedimenti cautelari e convenzione di Bruxelles*, in *Riv. dir. int.*, 1987, p. 10 ss. Cfr, più ampiamente L. SANDRINI, *La tutela cautelare nelle controversie internazionali: stato dell'arte e prospettive*, in A. MALATESTA, L. VITELLINO, L. SANDRIRNI (a cura di), *op. cit*., p. 29 ss.

[36] Corte giust., 6 ottobre 2021, causa C-581/20, *TOTO e Vianini Lavori*, ECLI:EU:C:2021:808, punto 50.

[37] Cfr. invece l'art. 35 della citata Proposta della Commissione, che stabiliva: «Qualora i giudici di uno Stato membro siano competenti a conoscere nel merito, essi sono competenti ad adottare i provvedimenti provvisori e cautelari previsti dalla legge di quello stato».

[38] Cfr. N. NISI, *I provvedimenti provvispori e cautelari nel nuovo regolamento Bruxelles I-bis*, in *Cuad. der. trans.,* 2015, p. 128 ss.

[39] F. SALERNO, *op. cit*., 1993, p. 253 ss.

provvisori o cautelari previsti dalla legge di tale Stato, anche quando la competenza a decidere sul merito sia riconosciuta ai giudici di un altro Stato membro[40].

La nozione di provvedimenti cautelari è stata data in via autonoma dalla Corte di giustizia nel caso *Reichert*, dove li ha definiti come quei provvedimenti volti alla conservazione di una situazione di fatto o di diritto onde preservare diritti dei quali spetterà poi al giudice del merito accertare l'esistenza[41].

Con una disposizione che resta sostanzialmente immutata fin dal testo convenzionale (art. 24 della convenzione di Bruxelles del 1968; art. 31 del regolamento n. 44/2001; art. 35 del regolamento n. 1215/2012), si è ammesso che possa emettere un provvedimento cautelare un giudice diverso da quello competente per il merito[42].

Ai sensi dell'art. 35 del regolamento Bruxelles I-*bis*: «I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti all'autorità giurisdizionale di detto Stato membro anche se la competenza a conoscere del merito è riconosciuta all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro»[43].

La norma, dalla chiara formulazione "permissiva"[44], viene generalmente interpretata nel senso che non contenga un criterio uniforme di competenza giurisdizionale, ma che faccia

---

[40] Questo giudice è anche quello cui dovrebbe essere riservata in via esclusiva – secondo una certa ricostruzione - la tutela cautelare di tipo anticipatorio. Cfr. A. DICKINSON, *Provisional Measures in the "Brussels I" Review: Disturbing the Status Quo?*, in *J. Priv. Int. Law*, 2010, p. 519 ss., a p. 553 ss.; C. HONORATI, *Provisional Measures and the Recast of Brussels I Regulation: A Missed Opportunity for a Better Ruling*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2012, p. 525 ss., a p. 537. Tuttavia la Corte di giustizia ha ammesso, a certe condizioni, che anche altri giudici possano adottare questi tipi di provvedimenti. Cfr. Corte giust., 17 novembre 1998, causa C-391/95, *Van Uden*, cit., in riferimento al *kort geding* olandese.

[41] Corte giust., 26 marzo 1992, causa C-261/90, *Reichert*, ECLI:EU:C:1992:149, punto 34. Cfr. F. SALERNO, *op. cit.*, 1993, p. 230.

[42] Nella relazione Jenard, allegata alla Convenzione di Bruxelles del 1968, a p. 42 si legge: «In ognuno degli Stati i provvedimenti provvisori e cautelari nonché ogni decisione sulla validità e sulla sospensione di questi potranno dunque esser richiesti alle autorità competenti senza che sia necessario tener conto delle norme di competenza fissate dalla convenzione».

[43] Analogamente dispongono: l'art. 20 del regolamento (CE) n. 2201/2003 (Bruxelles II-*bis*) in materia familiare, adesso sostituito dall'art. 15 del regolamento (UE) n. 2019/1111 (Bruxelles II-*ter*); l'art. 14 del regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari; l'art. 19 del regolamento (UE) n. 655/2012 in materia di successioni; l'art. 19 comune nei regolamenti (UE) n. 2016/1103 e n. 2016/1104, rispettivamente sui regimi patrimoniali tra coniugi e sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate.

[44] Cfr. L. COLLINS, *Provisional Measures, the Conflict of Laws and the Brussels Convention*, in *Yb. Eur. Law*, 1981, p. 250 ss., a p. 254; F. SALERNO, *op. cit.*, 1993, p. 135. Ancor più evidente in tal senso la formulazione dell'art. 20 del regolamento (CE) n. 2201/2003 che stabiliva: «(…) le disposizioni del presente regolamento *non ostano* (…)» (corsivo aggiunto).

piuttosto rinvio ai criteri nazionali[45]. Un esplicito riferimento in tal senso è ad esempio rinvenibile nella sentenza della Corte di giustizia nel caso *Mietz*[46].

La critica principale che deriva da questa impostazione è quella di non creare uniformità[47], ciò che va chiaramente a discapito della prevedibilità del foro competente. Sarebbe certamente stata auspicabile una diversa formulazione nel *Recast*[48], o al limite, secondo una tecnica ormai ampiamente usata dal legislatore dell'Unione, qualche chiarimento nei considerando.

Viene tuttavia da chiedersi se, già *de lege lata*, non sia possibile un'interpretazione (che potremmo anche definire "evolutiva") che possa trarre dalla norma un criterio "uniforme" di competenza. Questa lettura, nel rafforzare l'uniformità di applicazione e dunque la prevedibilità, sarebbe funzionale ad una maggior garanzia dei diritti del destinatario del provvedimento.

Se, secondo una certa ricostruzione[49], poteva essere letta in questa prospettiva già la sentenza *Van Uden*, su cui torneremo più avanti, una conferma in questa direzione sembra provenire più recentemente dalla sentenza del 6 ottobre 2021 nel caso *TOTO e Vianini Lavori*[50], in cui la Corte afferma che l'art. 35 del regolamento stabilisce «un criterio di competenza alternativo»[51], e si riferisce al giudice adito «*sul fondamento* di tale articolo».

Il riferimento alla legge nazionale contenuto nella disposizione servirebbe allora unicamente per identificare *quali* provvedimenti, previsti nel singolo ordinamento, poter chiedere, potendo costituire fondamento della competenza già la mera possibilità di esecuzione del provvedimento nel territorio del giudice richiesto (c.d. criterio esecutivo-territoriale)[52].

---

[45] Cfr. T. GARBER, *Article 35*, in U. MAGNUS, P. MANKOWSKI (cura di), *Brussels I*bis *Regulation: commentary*, II ed., Köln, 2023, p. 768 e p. 779; C. SANTALÓ GORÍS, *Article 35*, in M. REQUEJO ISIDRO (a cura di), *Brussels I* Bis. *A Commentary on Regulation (EU) No 1215/2012*, Cheltenham-Northampton, 2022, p. 534; N. NISI, *I provvedimenti provvisori e cautelari nel nuovo regolamento Bruxelles I*-bis, in *Cuad. der. trans.*, 2015, p. 128; C. HONORATI, *Provisional Measures and the Recast of Brussels I Regulation*, cit., p. 526; L. SANDRINI, *op. cit.*, p. 345. Con riferimento alla Convenzione di Bruxelles, cfr. F. SALERNO, *op. cit*., 1993, p. 138.

[46] Corte giust., 27 aprile 1999, causa C-99/96, *Mietz,* cit., punto 46.

[47] Possono contribuire a garantire maggiore uniformità strumenti che introducono misure conservative uniformi, quali ad es. il sequestro conservativo dei conti correnti bancari istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 655/2014 del 15 maggio 2014. Cfr. P. FRANZINA, A. LEANDRO (a cura di), *Il sequestro europeo di conti bancari*, Milano, 2015.

[48] In senso favorevole ad inserire un criterio autonomo nel *Recast*, A. DICKINSON, *Provisional Measures in the "Brussels I" Review*, cit., p. 519 ss.; C. HONORATI, *Provisional Measures and the Recast of Brussels I Regulation*, cit., p. 525 ss.

[49] Cfr. L. MARI, *Il diritto processuale civile della Convenzione di Bruxelles, Vol. I, Il sistema della competenza*, Padova, 1999, p. 723 ss., che leggeva già l'art. 24 della convenzione di Bruxelles come norma sulla competenza, anche per effetto della giurisprudenza della Corte di giustizia sulla nozione di provvedimento cautelare.

[50] Cfr. G. CUNIBERTI, *Quelle solution au conflit de procédures conservatoires en droit judiciaire européen?,* in *Revue critique*, 2022, p. 355 ss.

[51] Punto 64.

[52] Sul criterio, ampiamente L. SANDRINI L., *op. cit*., p. 324 ss., che tuttavia, a p. 345 ss., esclude che l'art. 31 regolamento Bruxelles I potesse fondare un autonomo criterio di giurisdizione; F. SALERNO, *op. cit.*, 1993, p. 227 ss.

La lettura qui proposta sarebbe coerente con l'oggetto e lo scopo del regolamento: perché andrebbe nella direzione di rafforzare l'uniformità, e dunque la prevedibilità, in funzione di una maggior garanzia dei diritti del destinatario del provvedimento[53].

Esistono già dei precedenti in tal senso. Risulta, ad esempio, chiaramente formulato in termini di criterio uniforme di competenza il nuovo art. 15 del regolamento Bruxelles II-*ter*, che stabilisce: «In casi d'urgenza, anche se la competenza a conoscere del merito è riconosciuta all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro *sono competenti per disporre i provvedimenti provvisori*, inclusi i provvedimenti cautelari, che possono essere previsti dalla legge di tale Stato membro relativamente: *a)* a un minore presente in quello Stato membro; o *b)* ai beni di un minore che si trovino in quello Stato membro»[54].

La disciplina in questa materia si prestava particolarmente a tale evoluzione, dato che la disposizione già nelle versioni precedenti conteneva un riferimento a elementi di collegamento di fatto di per sé idonei a fondare la competenza: la presenza del minore o dei suoi beni nello Stato[55].

Viene infine considerata pacificamente una norma sulla competenza – anche in ragione della sua collocazione – l'art. 11 della convenzione dell'Aja del 1996 sulla protezione dei minori, che stabilisce: «In tutti i casi di urgenza, sono competenti ad adottare le misure di protezione necessarie le autorità di ogni Stato contraente sul cui territorio si trovino il minore o dei beni ad esso appartenenti»[56].

4. *Segue*: natura (non?) esorbitante del foro cautelare alternativo e tutela del debitore.

Il foro cautelare alternativo a quello del merito, viene spesso definito come "esorbitante"[57]; questa accezione è incontrovertibile se si tiene conto dei legami della fattispecie con altro o altri ordinamenti che assumono specifica rilevanza per la determinazione della competenza sul

---

[53] L'interpretazione proposta appare coerente sia con i criteri interpretativi stabiliti dalla convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati (art. 31 ss.), sia con le esigenze di tutela della certezza del diritto più volte manifestate nella giurisprudenza della Corte di giustizia (cfr. anche considerando n. 15 e 16 del regolamento). Sui criteri interpretativi adottati dalla Corte di giustizia con riferimento allo spazio giudiziario europeo, cfr. F. SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel regolamento (UE) n. 1215/2012 (rifusione)*, IV ed., Padova, 2015, p. 36 ss.; A. DI BLASE, *Sull'interpretazione delle Convenzioni e delle norme dell'Unione europea in materia di diritto internazionale privato*, in *Riv. dit. int. priv. proc.*, 2020, p. 5 ss.

[54] Corsivo aggiunto.

[55] Leggeva la norma già come espressione della valorizzazione del criterio esecutivo-territoriale, G. BIAGIONI, Il nuovo regolamento comunitario sulla giurisdizione e sull'efficacia delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità dei genitori, in Riv. dir. int., 2004, p. 1024. Cfr. Corte giust., 2 aprile 2009, causa C-523/07, A., ECLI:EU:C:2009:225.

[56] Si trova conferma nella relazione esplicativa di Lagarde, par 68 ss. In questo senso anche Corte gius., 15 luglio 2010, causa C-256/09, Purrucker, ECLI:EU:C:2010:437, punto 89.

[57] Cfr. per tutti F. SALERNO, op. cit., 1993, p. 135.

merito, che non sussistono invece nell'esercitare la competenza ai sensi delle disposizioni in questione[58].

Tuttavia, a me sembra che altre considerazioni possano portare se non ad escludere, almeno a *ridimensionare*, in presenza di certe circostanze, questa connotazione.

Tale foro infatti – soprattutto se letto alla luce della sopra menzionata giurisprudenza della Corte di giustizia – non fa sorgere i tipici problemi dei fori realmente esorbitanti, quale, in particolare, il rischio di *deficit* di tutela del convenuto. Esso risulta infatti tendenzialmente *prevedibile*, soprattutto se fondato su un *nesso sufficiente di collegamento* costituito dalla presenza dei beni da aggredire nel territorio dello Stato richiesto o da altro elemento che ne giustifichi la sua eseguibilità nel foro. Perciò, la lettura sopra proposta della norma in esame, depotenzia la valenza "esorbitante" della misura conservativa che sia da eseguire nello Stato richiesto[59].

La Corte di giustizia nel caso *Van Uden* chiariva che il divieto di invocare fori esorbitanti nei confronti del convenuto domiciliato in uno Stato membro (ai sensi dell'art. 3 della convenzione di Bruxelles, ora art. 5 del regolamento Bruxelles I-*bis*) non si applica al regime speciale per la materia cautelare contemplato nell'art. 24 della convenzione. Nella stessa pronuncia la Corte stabiliva tuttavia come condizione per la sua applicazione l'esistenza di un «*effettivo nesso di collegamento* fra l'oggetto del provvedimento richiesto e la competenza territoriale dello Stato contraente del giudice adito»[60]. La Corte ha più volte affermato che il giudice del luogo dove sono situati i beni che costituiranno oggetto del provvedimento è quello «più qualificato»[61]: si tratta sostanzialmente della valorizzazione del criterio c.d. "esecutivo-territoriale".

Questo nesso di collegamento, ampiamente utilizzato negli Stati membri, collega la competenza alla circostanza che la misura richiesta debba essere eseguita nello Stato[62]: ad es. se si trovano nello Stato la persona o i beni nei cui confronti il provvedimento debba essere eseguito.

Questo criterio, quale fondamento per la competenza cautelare del giudice non competente per il merito, è indicato anche nei Principi adottati dall'ILA ad Helsinki nel 1996 (Principio n. 17) e nei *Principles of Transnational Civil Procedure* adottati da ALI-UNIDROIT nel 2004[63].

---

[58] Secondo una ricostruzione, troverebbero fondamento nell'art. 35 tutti i provvedimenti ante causam, anche quelli adottati dal giudice che avrebbe (astrattamente) competenza sul merito. Cfr. C. SANTALÓ GORÍS, Article 35, cit., p. 539; A. DICKINSON, *Provisional Measures in the "Brussels I" Review*, cit., p. 546.

[59] Il foro determinato sulla base della presenza dei beni viene invece tradizionalmente considerato esorbitante con riferimento al procedimento di merito.

[60] Cfr. Corte giust., Corte giust., 17 novembre 1998, causa C-391/95, *Van Uden*, cit., punti 40 e 48; 6 ottobre 2021, causa C-581/20, *TOTO e Vianini Lavori*, cit., punto 52.

[61] Cfr. Corte giust., 21 maggio 1980, causa 125/79, *Denilauler*, ECLI:EU:C:1980:130, punto 16; 17 novembre 1998, causa C-391/95, *Van Uden*, cit., punto 39; 27 aprile 1999, causa C-99/96, *Mietz,* cit., punto 42.

[62] Cfr. in tal senso l'art. 10 della legge n. 218/1995 che fa riferimento al provvedimento che debba essere eseguito in Italia. Ampiamente, L. SANDRINI, *op. cit.*, p. 173 ss. Nel codice di rito del 1865 la competenza cautelare su beni presenti sul territorio veniva ricollegata ai principi che governano il potere d'*imperium* dello Stato sul proprio territorio, cfr. F. SALERNO, *op. cit*., 1993, p. 27.

[63] Principio 2.3: «A court may grant provisional measures with respect to a person or to property in the territory of the forum state, even if the court does not have jurisdiction over the controversy».

Nella richiamata sentenza nel caso *TOTO e Vianini Lavori*, la Corte esplicitamente si riferisce a questi presupposti nell'indicare le autorità giurisdizionali davanti alle quali la parte interessata può chiedere provvedimenti, in alternativa alle autorità competenti per il merito.

Si legge nella sentenza: «Ne consegue che una parte interessata ha la possibilità di chiedere un provvedimento provvisorio o cautelare dinanzi a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro competente per il merito (…) oppure dinnanzi alle autorità di altri Stati membri *in cui si trovino i beni o la persona nei cui confronti il provvedimento deve essere eseguito*»[64]. Da nessuna parte nel regolamento compaiono tali collegamenti come esplicito presupposto per l'esercizio della competenza cautelare alternativa a quella del merito[65]. Nelle parole dell'avvocato generale Rantos, rese nel citato caso *TOTO*, le condizioni stabilite dalla Corte di giustizia affinché possa adottare provvedimenti cautelari un giudice non competente per il merito sono dovute al fatto che l'art. 35 conferisce al richiedente un vantaggio tale da porre l'opponente in una situazione sfavorevole, trattandosi di un'eccezione al regime di competenza istituito dal regolamento[66].

Una siffatta interpretazione muove quindi chiaramente nella direzione di rafforzare la tutela del destinatario del provvedimento.

Nella stessa direzione è a nostro avviso da leggere la limitazione all'efficacia dei provvedimenti adottati in virtù della disposizione in oggetto. Il regime Bruxelles I-*bis* è infatti esplicito nel limitare la portata del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 35 al solo territorio di tale Stato (considerando n. 33 e, *a contrario*, art. 2 lett. *a*)[67]. La *ratio* della disposizione è quella di garantire la funzione giurisdizionale sul merito, e di evitare l'elusione delle norme sulla competenza stabilite dal regolamento[68]. Occorre tuttavia osservare che la Corte di giustizia non ha mai ritenuto "prevalente" la competenza del giudice del merito su quella del foro cautelare "alternativo", ed ha escluso che il regolamento stabilisca una "gerarchia" tra i due fori[69]. Questa funzione è invece assolta nel regime "Bruxelles II" dalla disposizione che priva di efficacia il provvedimento provvisorio quando si pronuncia il giudice nel merito (art. 20 par. 2 del

---

[64] Punto 58 della decisione.

[65] Cfr. la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Verso una maggiore efficienza nell'ottenimento e nell'esecuzionedelle decisioni nell'ambito dell'Unione europea", punto 28, dove la Corte proponeva di stabilire chiaramente una norma di competenza in favore dello Stato membro «sul cui territorio i provvedimenti possono essere effettivamente attuati», inserendo a tal fine l'art. 18 *bis* della Proposta (COM (1997) 609 def).

[66] Conclusioni, ECLI:EU:C:2021:726, punto 33.

[67] Corte giust., 6 ottobre 2021, causa C-581/20, *TOTO e Vianini Lavori*, cit., punto 57. In Italia cfr. artt. 669-*ter*, terzo comma e 669-*quinquies* cod. proc. civ.

[68] Questa preoccupazione sembra giustificata principalmente con riferimento a misure di tipo anticipatorio, che – secondo alcuni autori - dovrebbero essere riservate al giudice competente per il merito: in questo senso A. DICKINSON, *Provisional Measures in the "Brussels I" Review*, cit., p. 557; C. HONORATI, *Provisional Measures and the Recast of Brussels I Regulation*, cit., p. 536-537.

[69] Cfr. sentenza *TOTO e Vianini Lavori* cit., punti 59 e 60. Un obbligo di coordinamento tra il giudice competente per il merito ed il giudice di altro Stato membro adito per la materia cautelare era previsto nella Proposta della Commissione (art. 31), poi non mantenuto nel testo finale. Cfr. L. SANDRINI, *Coordination of substantive and interim proceedings*, cit., p. 273 ss.

regolamento n. 2201/2003; art. 15 par. 3 del regolamento Bruxelles II-*ter*)[70]. Circostanza chiaramente esclusa dalla Corte con riferimento invece al regolamento Bruxelles I-*bis* sempre nel caso *TOTO*[71].

Ancora, sempre nell'ottica di neutralizzare i rischi insiti nella disciplina legata al foro "esorbitante", il debitore/convenuto dovrà essere garantito contro eventuali abusi che si sostanzino nel cumulo di più provvedimenti cautelari emessi in diversi Stati membri, che si riveli sproporzionato rispetto al valore del diritto o del bene che si intende tutelare. Occorre infatti ricordare che le regole sulla litispendenza non operano con riferimento alle domande cautelari[72]. Contro il rischio di abuso[73], dunque, l'unica via percorribile resta quella di una attenta valutazione del *periculum in mora* da parte dei giudici nazionali[74], che dovrebbero essere messi nella condizione di tener conto di altre misure eventualmente adottate in altri Stati[75].

5. Conclusioni.

La tutela cautelare assolve pienamente la sua funzione di garanzia dell'accesso alla giustizia nella misura in cui consente di mettere in sicurezza il diritto oggetto del giudizio di merito e consente, in particolare, di garantire effettività alla futura attuazione del provvedimento di merito.

La natura definita "esorbitante" della competenza cautelare alternativa a quella del giudice del merito, e dei relativi provvedimenti adottati, non sembra foriera di rischi di violazione dei diritti della controparte, in particolare nei limiti in cui la competenza cautelare si basi su criteri esecutivo-territoriali e si valuti attentamente il *periculum in mora* per scongiurare misure sproporzionate al valore del diritto o del bene tutelato.

Seppur con le difficoltà riscontrate nella fase dell'adozione del *Recast*, una disciplina uniforme sui criteri di competenza cautelare, o almeno qualche chiarimento maggiore nei considerando, sarebbe stato auspicabile. Tuttavia, la più recente giurisprudenza della Corte di giustizia sembra già poter avvalorare una interpretazione della disciplina che, attraverso la valorizzazione del criterio esecutivo-territoriale, favorirebbe una applicazione uniforme da parte degli Stati membri e quindi rafforzerebbe la certezza del diritto.

---

[70] Corte di giust., 15 luglio 2010, causa C-256/09, *Purrucker*, cit., punti 87 ss. Cfr. O. FERACI, *Riconoscimento ed esecuzione all'estero dei provvedimenti provvisori in materia familiare: alcune riflessioni sulla sentenza Purrucker*, in *Riv. dir. int*., 2011, p. 107; C. HONORATI, *Purrucker I e II ed il regime speciale dei provvedimenti provvisori e cautelari a tutela dei minori*, in *Int'l Lis*, 2011, p. 66 ss.

[71] Corte giust., 6 ottobre 2021, causa C-581/20, *TOTO e Vianini Lavori*, cit., punto 60.

[72] Cfr. G. BIAGIONI, *Interferenze tra provvedimenti provvisori o cautelari*, cit., p. 720; F. SALERNO, *La Convenzione di Bruxelles e la sua revisione*, Padova, 2000, p. 115; L. SANDRINI, *op. cit*., p. 383 ss.; T. GARBER, *Article* 35, cit., p. 790 ss.

[73] Rischio messo in evidenza anche nelle conclusioni dell'avv. gen. nel caso *TOTO e Vianini Lavori*, punto 34.

[74] Cfr. F. SALERNO, *op. cit.*, 1993, p. 365.

[75] Nel regolamento Bruxelles II-*ter* l'art. 15 par. 2 prevede, allorché lo renda necessario la tutela dell'interesse superiore del minore, che l'autorità che ha disposto provvedimenti provvisori informi senza ritardo l'autorità competente per il merito. Auspica una soluzione analoga per il regime Bruxelles I, T. GARBER, *Article* 35, cit., pp. 792-793.